



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 144 del 19/08/2020

Assessore Proponente: PAOLINI CHIARA

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CAMPO NELL'ELBA

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di agosto alle ore 13:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 144 del 19/08/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Associazione di volontariato Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba, con sede a Marina di Campo, in Via Fucini n.17, svolge da decenni un'attività di volontariato di fondamentale supporto al Comune e di assistenza alla popolazione nei settori sanitario e sociale;

Atteso che l'Associazione, con nota assunta al protocollo n.1046 in data 27.01.2020, ha chiesto un sostegno economico a contribuzione delle spese dalla stessa sostenute per l'acquisto del carburante per rifornire i mezzi di soccorso, costantemente impegnati nel trasporto sanitario di emergenza e urgenza ed in quello ordinario di trasporto dei pazienti verso tutti gli ospedali della Toscana e non;

Richiamato il "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba", approvato e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.11 e 64/2015 e n.7/2016, artt.2 e 5, il quale stabilisce che possono beneficiare di patrocinio e/o provvidenze le Associazioni e gli enti pubblici o privati che operano nei settori cultura, ambiente, sociale, sport e tempo libero e turistico-promozionale, purché le attività promosse rientrino tra le finalità del Comune, presentino interesse di carattere generale e siano rivolte ad un'ampia fascia della popolazione;

Precisato che:

- l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 prevede il divieto per gli enti locali di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- la giurisprudenza civile distingue tra:
 - o contratto di sponsorizzazione, inteso come un accordo con cui un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto, il quale, attraverso tale abbinamento, si propone di incrementare la propria notorietà pubblica,
 - o e accordo di patrocinio, in virtù del quale il soggetto che fa associare il nome o un segno distintivo all'attività di un altro soggetto non è un imprenditore commerciale e, conseguentemente, non ricava un vantaggio da incremento di pubblica notorietà;
- la Corte dei Conti ha espressamente statuito che, anche se si volesse interpretare in modo estensivo il concetto di sponsorizzazione, intendendolo non in senso stretto ma in senso lato, in ogni caso il versamento di contributi non è da negare a priori;
- più precisamente, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/1010/PAR ha deliberato che, pur volendo accogliere un'interpretazione lata di sponsorizzazione, non si deve intendere tale *"il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune o nell'interesse della collettività"*;

Rilevato che in virtù dell'interpretazione di cui sopra, la richiesta di contributo in oggetto, è da ritenersi del tutto legittima, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nei compiti che il Comune è chiamato a svolgere, nell'esercizio delle sue funzioni e nella tutela

dell'interesse della collettività e, più precisamente riguardano attività di carattere socio-sanitario;

Rilevato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale accordare un contributo economico pari ad € 5.000,00, quale azione di condivisione e sostegno dell'attività svolta dalla suddetta associazione nell'anno in corso, rivolta ad affrontare e superare le situazioni di bisogno manifestatesi nel tessuto sociale locale, offrendo alla comunità un prezioso servizio, in considerazione altresì della complessa e fragile circostanza in cui si trovano i soggetti cui lo stesso è rivolto;

Dato atto che tale sostegno viene concesso, ai sensi dell'art.17 del regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba sopra richiamato, che rimette alla Giunta Comunale la facoltà di erogare contributi economici o altre provvidenze ad enti, associazioni o soggetti privati per iniziative o finalità ritenute particolarmente meritevoli o comunque considerate utili al benessere sociale e allo sviluppo della propria comunità;

Dato atto altresì che, ad oggi, non è stato ancora possibile provvedere alla specifica variazione di bilancio che renderà disponibili tali somme, ma ritenuto ciononostante dover esprimere atto di indirizzo in merito;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa ampiamente esposte,

- 1** di esprimere atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per la concessione all'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba, con sede a Marina di Campo, in Via Fucini n.17, C.F. e P.I. 91000990498, di un sostegno economico pari ad € 5.000,00, a contribuzione delle spese dalla stessa sostenute per l'acquisto del carburante per rifornire i mezzi di soccorso, costantemente impegnati nel trasporto sanitario di emergenza e urgenza ed in quello ordinario di trasporto dei pazienti verso tutti gli ospedali della Toscana e non, secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba";
- 2** di dare atto che con successivo atto dovrà essere prevista specifica variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020 per garantire il finanziamento di tale spesa;
- 3** di trasmettere il presente deliberato al Responsabile dell'Area Amministrativa per tutti i necessari e opportuni atti e i provvedimenti di competenza;
- 4** di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il presente atto immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, in considerazione della necessità rappresentata dall'Associazione.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 46 del 19.08.2020

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA